



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA FRUIZIONE DELLA PISTA CICLO PEDONALE DENOMINATA

"PERCORSO BIM BASSO PIAVE"

(Comuni di Noventa di Piave, Fossalta di Piave, Musile di Piave, San Donà di Piave, Jesolo, Eraclea)

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n.3 del 08/03/2019

INDICE

ARTICOLO 1 – Introduzione

ARTICOLO 2 – Apertura al pubblico

ARTICOLO 3 - Ambito di applicazione

ARTICOLO 4 - Norme generali di comportamento

ARTICOLO 5 - Norme generali d'utilizzo

ARTICOLO 6 - Circolazione dei veicoli a motore

ARTICOLO 7 - Norme generali per l'accesso e il transito in deroga

ARTICOLO 8 - Manifestazioni in deroga

ARTICOLO 9 - Vigilanza

ARTICOLO 10 – Sanzioni

ARTICOLO 1 – Introduzione

Il “Percorso BIM Basso Piave” è un itinerario ciclo pedonale che si snoda lungo le sponde del basso corso del fiume Piave, nei Comuni di Noventa di Piave, Fossalta di Piave, Musile di Piave, San Donà di Piave, Jesolo, Eraclea, su sede dedicata con fondo in ghiaietto stabilizzato, a doppio senso di circolazione, della larghezza di 2.50 m, in fregio al Fiume Piave e in un contesto di elevato pregio ambientale e naturalistico.

Trattasi di percorso dedicato alla mobilità “dolce”, in porzioni di territorio di particolare pregio ambientale, che può essere utilizzato dalle cosiddette utenze deboli, pedoni e ciclisti, per motivi di svago e nel tempo libero.

In generale ogni utilizzatore del percorso è tenuto al rispetto degli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti o svolgere attività che possano impedire il normale uso della pista.

L’accesso e l’utilizzo della pista ciclopeditone è consentito nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme del Codice della Strada, di Polizia Idraulica, dei Regolamenti Comunali di Polizia Urbana e Rurale oltre che dalle norme e limitazioni d’uso contenute nel presente Regolamento le quali hanno, quale unico scopo, la completa, tranquilla, sicura e ampia fruibilità della pista ciclopeditone e la tutela dell’ambiente circostante.

ARTICOLO 2 – Apertura al pubblico

Nei tratti di pista non illuminati, il “Percorso BIM Basso Piave” è da intendersi “aperto al pubblico” esclusivamente nelle ore diurne.

Nei periodi di apertura al pubblico, tenuto conto del notevole sviluppo e del particolare contesto ambientale in cui si sviluppa la pista, si potrebbero comunque verificare delle locali situazioni di non ottimale fruibilità del percorso per presenza di ghiaccio, neve, foglie o di ostacoli improvvisi quali rami o di sedime deformato dalle radici.

Nei tratti e nei periodi di chiusura al pubblico, non essendo presenti barriere fisiche in corrispondenza dei vari e numerosi accessi, l’utilizzo dell’infrastruttura avverrà ad esclusivo rischio e pericolo degli eventuali fruitori.

I fruitori della pista sono pertanto tenuti a percorrere il sentiero con la massima attenzione e prudenza e, nel caso dei velocipedi, ad una velocità idonea a garantire la propria e altrui incolumità e comunque non superiore a 20 km/h.

ARTICOLO 3 - Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano a tutto il tracciato ciclo pedonale, alle aree di pertinenza e alle aree attrezzate, realizzate ed identificate come tali.

ARTICOLO 4 - Norme generali di comportamento

Ogni utilizzatore è tenuto a rispettare gli altri frequentatori del tracciato, evitando di tenere comportamenti o svolgere attività che possano impedire il normale uso della pista. In particolar modo, i cicloamatori e gli sportivi dovranno osservare particolare attenzione nelle zone a scarsa visibilità sia per non investire i pedoni sia per non uscire dal tracciato mettendo in pericolo la propria incolumità. A tal fine dovranno essere usati segnali vocali o acustici dando comunque la precedenza al pedone.

In tutti gli ambiti di cui all'articolo 3, è vietato:

- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
- accendere fuochi, eccetto nelle aree predisposte a tale scopo, opportunamente segnalate, dove sono presenti idonee attrezzature (tipo barbecue);
- danneggiare le attrezzature, l'arredo (panchine, cestini, dissuasori, etc.) e la segnaletica relativa alla pista ciclo pedonale ed alle aree ad essa attinente;
- danneggiare o calpestare le aree agricole o coltivate che fiancheggiano il percorso, i prati con erba alta non ancora sfalciata, la vegetazione spontanea;
- raccogliere fiori, frutti o prodotti vegetali presenti nelle aree agricole;
- sostare o indugiare sul percorso, causando intralcio al transito;
- lasciare incustoditi bambini piccoli sul percorso;
- assumere in generale comportamenti pericolosi per gli altri utenti;
- posizionare lungo il percorso segnali, locandine o cartelli pubblicitari non autorizzati dall'Ente competente;
- installare manufatti di qualsiasi tipo lungo il percorso;
- transitare con animali domestici senza guinzaglio corto, e se pericolosi, senza museruola;
- transitare con ovini ed equini salvo specifica autorizzazione dell'Ente;
- contrassegnare il percorso con vernici o segnali non autorizzati dall'Ente competente;
- eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali;
- scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi;
- utilizzare spray di qualsiasi genere, inchiostri o vernici;
- bruciare residui vegetali e di colture agricole.

In tutte le aree interessate dal passaggio della pista ciclo pedonale vige inoltre:

- il divieto di compiere manovre o giochi pericolosi per gli altri utenti e per se stessi;
- il divieto di assumere comportamenti che risultino contrari alla pubblica decenza, al decoro urbano;
- il divieto di molestare gli utilizzatori della pista od impedirne il passaggio;
- il divieto da parte di soggetti diversi dall'Ente gestore (Consorzio BIM Basso Piave), di svolgere attività commerciali o pubblicitario/promozionali di qualsiasi tipo, se non espressamente autorizzate;
- l'obbligo per i ciclisti di tenere una velocità adeguata a garantire la propria e l'altrui incolumità in rapporto al numero di persone presenti sul percorso e comunque non superiore a 20 km/h, tenendo la destra rispetto al proprio senso di marcia e avendo sempre la padronanza del mezzo che stanno usando;

ARTICOLO 5 - Norme generali d'utilizzo

I ciclisti devono procedere a velocità moderata non superiore a 20 km/h e comunque tale da non costituire pericolo per gli altri utenti, nel rispetto delle norme generali della circolazione stradale e in particolare delle norme del codice della strada di cui all'art. 182 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. Gli stessi devono procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra

di un adulto accompagnatore.

I pedoni devono circolare, di regola, sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei velocipedi.

I conducenti dei velocipedi sono invitati a montare ed utilizzare gli opportuni segnalatori acustici.

Le persone che conducono cani sono tenute all'immediata pulizia e all'asporto degli escrementi. Il personale addetto alla vigilanza può disporre l'allontanamento dei cani nel caso in cui non vengano rispettate le norme sopra elencate.

E' altresì vietato:

- l'utilizzo della pista per attività di carattere agonistico o per competizioni in generale, salvo espressa autorizzazione;
- ingombrare completamente la pista ostruendo o comunque limitando il passaggio;

ARTICOLO 6 - Circolazione dei veicoli a motore

Negli ambiti di cui all'articolo 3 è vietato l'accesso ed il transito di veicoli a motore o trainati da animali eccetto i veicoli i cui conducenti sono in possesso di specifici requisiti.

I requisiti necessari per l'accesso ed il transito con veicoli a motore negli ambiti di cui all'articolo 3 sono i seguenti:

- proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni insistenti lungo il tracciato ciclo pedonale e serviti unicamente da esso;
- altri diritti d'uso su fabbricati e/o terreni insistenti lungo il tracciato ciclo pedonale e serviti unicamente da esso.

Il possesso dei predetti requisiti deve essere autocertificato così come indicato al successivo articolo 7.

Sono esclusi dal divieto i seguenti mezzi:

- i mezzi di soccorso;
- i mezzi di sorveglianza;
- i mezzi di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
- le motocarrozze adibite al trasporto disabili.

ARTICOLO 7 - Norme generali per l'accesso e il transito in deroga

Coloro che posseggono i requisiti per l'accesso ed il transito con veicoli a motore di cui all'articolo 6, oltre le prescrizioni contenute nel presente regolamento, devono rispettare le seguenti norme:

- il transito deve avvenire solo esclusivamente attraverso gli accessi esistenti;
- eventuali cancelletti e lucchetti posizionati sul percorso ciclo pedonale dovranno essere sfilati dall'apposita sede e rimessi in posizione sia all'entrata che all'uscita del veicolo;
- il transito è limitato al solo tratto dall'accesso ai fabbricati e/o terreni di proprietà e/o in conduzione. Ogni altro diverso percorso è vietato;
- il transito dei veicoli a motore è condizionato all'obbligo, da parte dei conducenti, di tenere una velocità massima limitata a 10 Km/h, garantendo il massimo rispetto del prioritario traffico ciclistico e pedonale;

- è vietata la sosta sul sedime della pista ciclopedonale;
- il transito *dei veicoli a motore* ha validità fintanto che persistono le necessità di accesso.

ARTICOLO 8 - Manifestazioni in deroga

Il Consorzio BIM Basso Piave può derogare ai divieti di cui sopra per iniziative di particolare rilevanza locale, promosse da enti o associazioni. Alla richiesta di autorizzazione, da presentare all'Ente suddetto almeno 30 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del responsabile della manifestazione;
- data e ora dell'evento e durata dello stesso;
- indicazione del percorso utilizzato;
- numero dei partecipanti previsti;
- piano per l'apposizione di divieti e di limitazione della circolazione.

L'Ente può comunicare il diniego oppure prescrivere integrazioni, modifiche o rettifiche a quanto richiesto, entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

Il responsabile della manifestazione risponde in solido amministrativamente, civilmente e penalmente del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e di ogni accadimento che possa verificarsi durante lo svolgimento dell'evento, compresi eventuali danneggiamenti a cose o persone anche esterne al percorso BIM.

ARTICOLO 9 - Vigilanza

La vigilanza è affidata agli organi preposti ovvero alla Polizia locale, alla Polizia provinciale, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza nonché alle guardie ambientali abilitate.

ARTICOLO 10 - Sanzioni

Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e guardie ambientali abilitate.

Qualora la violazione non costituisca reato, sarà punita con la sanzione amministrativa prevista nei singoli articoli del presente Regolamento in base alla successiva tabella, ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e con le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Quando la violazione sia riconducibile o si riferisca a norme speciali, si applicherà la sanzione prevista dalla norma speciale e con la relativa procedura in essa stabilita.

Divieto	Sanzione
Abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo;	da € 25,00 a € 500,00
Accensione di fuochi, ad esclusione delle aree predisposte a tale scopo ove è presente idonea attrezzatura (tipo barbecue) ed opportunamente segnalate;	
Danneggiamento o calpestamento delle aree agricole o coltivate lungo i tracciati, i prati con erba alta non ancora sfalciata, la vegetazione spontanea;	
Raccolta fiori, frutti o prodotti vegetali presenti nelle aree agricole;	
Abbruciamento dei residui vegetali e di colture agricole.	
Tenuta di una velocità non adeguata e/o mantenimento delle condizioni di sicurezza per la propria e altrui incolumità e/o mantenendo la destra rispetto al proprio senso di marcia	da € 50,00 a € 500,00
Danneggiamento delle attrezzature, l'arredo (panchine, cestini, dissuasori, etc.) e la segnaletica relativa alla pista ciclo pedonale ed alle aree ad essa attinente;	
Sostare o indugiare sulla carreggiata e causare intralcio al transito;	
Lasciare incustoditi bambini piccoli sulla carreggiata;	
Posizionare lungo le piste segnali, locandine o cartelli pubblicitari non autorizzati dall'Ente competente;	
Transitare con animali domestici senza guinzaglio corto, e se pericolosi senza museruola;	
Eseguire la pulizia di cose, veicoli e animali;	da € 75,00 a € 500,00
Assunzione di comportamenti pericolosi per gli altri utenti;	
Installare manufatti di qualsiasi tipo lungo la pista;	
Transitare con ovini ed equini salvo specifica autorizzazione dell'ente;	
Contrassegnare i percorsi con vernici o segnali non autorizzati dall'Ente competente;	
Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi;	
Utilizzare spray di qualsiasi genere, inchiostri o vernici;	
Manovre o giochi pericolosi per gli altri utenti e per se stessi;	
Comportamenti che risultino contrari alla pubblica decenza, al decoro urbano;	
Molestie agli utilizzatori della pista od impedirne il passaggio;	
Svolgimento attività commerciali o pubblicitario/promozionali di qualsiasi tipo, se non espressamente autorizzate;	
Transito con mezzi a motore non autorizzati	

ARTICOLO 11 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre alla riscossione delle sanzioni previste il Sindaco territorialmente competente può ordinare la rimissione in pristino dello stato dei luoghi e/o disporre l'esecuzione d'ufficio, con spese a carico degli interessati, quando ricorrono gli estremi di cui al T.U. n. 267/00.

ARTICOLO 12 - Omessa ottemperanza di provvedimenti

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate, salvo i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti Generali e Speciali, è punito con la sanzione da € 25,00 a € 500,00 (art. 7-bis, comma 1-bis, del D.Lgs. 267/200).


ARTICOLO 13 - Sequestro e custodia di beni

Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servono o furono usate per commettere la violazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse non appartengano a persona estranea alla violazione l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981 n. 689 e D.P.R. 22.07.1982 n. 571. Le cose sequestrate saranno depositate presso idonei locali dell'Amministrazione Comunale territorialmente competente all'uopo destinati, o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità Competente.

ARTICOLO 14 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore al momento dell'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale territorialmente competente ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con il Regolamento stesso.



LEGENDA
— percorsi BIM Basso Piave

0 0,5 1 2 3 4 km